

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2254)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3862)

d'iniziativa dei deputati SCIOLIS e BOLOGNA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 1962*

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e dalla legge 15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del Territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori degli Istituti e delle scuole d'istruzione secondaria del Territorio di Trieste, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli speciali transitori istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248, potranno conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di un'ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono este-

si ai professori inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui al precedente articolo 1.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici dei predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. Coloro che sono dispensati dagli esami saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962, purchè abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari iscritti nel Quadro speciale e nell'Albo speciale per il Territorio di Trieste sono progressivamente immessi nel ruolo di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data

di entrata in vigore della presente legge e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il provveditore agli studi del Territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerienze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo e quelli che già iscritti nel Quadro speciale e nell'Albo speciale siano stati successivamente assunti in un ruolo magistrale, anche diverso da quello del Territorio di Trieste, hanno titolo alla retrodatazione della nomina in ruolo, ai soli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1948, con decorrenza del trattamento economico dalla data di entrata in vigore della presente legge.